



03518-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PUBBLICA UDIENZA
DEL 28/09/2018

Paolo Antonio Bruno

- Presidente -

Sent. n. sez. 2329/2018

Paolo Micheli

- Rel. Consigliere -

Alessandrina Tudino

R.G. N. 53939/2017

Paola Borrelli

Roberto Amatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 06/07/2017 dalla Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avv. (omissis) , il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma, in punto di rideterminazione *in melius* del trattamento sanzionatorio, della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, il 09/10/2014, dal Tribunale di Cosenza. La declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di bancarotta correlati alla gestione della (omissis) s.r.l., società unipersonale dichiarata fallita nel (omissis) il (omissis), nella qualità di amministratore, si sarebbe reso responsabile di varie distrazioni, concernenti:

- la somma di € 45.660,00, prelevata dalla cassa contanti in vista di un pagamento IVA in realtà mai avvenuto;
- la somma complessiva di circa € 56.000,00, prelevata in più occasioni da un libretto di deposito intestato alla suddetta società.

Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine al primo addebito, avendo la Corte territoriale confermato la ritenuta ravvisabilità della distrazione sul solo presupposto che l'operazione di pagamento dell'IVA per il 2008 non venne mai eseguita: al contrario, però, e prima ancora di verificare se l'importo in ipotesi prelevato dalla cassa fosse stato realmente versato all'Erario, sarebbe stato doveroso accertare se una somma di quella consistenza fosse stata davvero nella disponibilità della società. Ciò, in particolare, tenendo conto che sotto diversi profili la curatela fallimentare aveva appurato come le scritture contabili della (omissis) fossero inattendibili, non essendovi neppure corrispondenza fra le risultanze del libro giornale ed il contenuto dei mastri; nel contempo, era stato financo appurato che i rapporti bancari facenti capo alla società poi fallita evidenziavano in quel periodo saldi negativi, a definitivo riscontro della circostanza che il pagamento dell'IVA fu omesso non già per essere stata destinata altrove la somma da impiegare a quello scopo, bensì perché la somma *de qua* non esisteva affatto.

Relativamente alle ulteriori, presunte condotte distrattive, la Corte di appello avrebbe parimenti fondato le proprie determinazioni su rilievi apodittici, limitandosi a prendere atto della genericità delle indicazioni dell'imputato sulla destinazione degli importi in questione (finalizzati, a suo dire, ad effettuare pagamenti, ma senza che egli avesse chiarito quali specifici creditori sarebbero stati in tal modo soddisfatti, ed in quale misura). A riprova della rispondenza al vero della ricostruzione difensiva, infatti, sarebbe stato doveroso registrare che lo stesso curatore aveva comunque dato atto di effettivi pagamenti, tra il 2008 e il 2009, in favore di più creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita parziale accoglimento.

2. Il secondo motivo si rivela infatti infondato, atteso che - per consolidata giurisprudenza di legittimità - «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (Cass., Sez. V, n. 8260/2016 del 22/09/2015, Aucello, Rv 267710; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli). Nella motivazione della sentenza Aucello, sopra richiamata e già puntualmente invocata anche dalla Corte di merito a sostegno delle proprie determinazioni, si legge più in particolare che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore di una società fallita in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato.

Non può, in definitiva, intendersi sufficiente una vaga allegazione secondo cui alcune risorse sarebbero state assorbite da costi gestionali non documentati, ovvero - come dedotto nel caso di specie - impiegate genericamente per il soddisfacimento di creditori non determinati ed in misura parimenti non dettagliata. A quest'ultimo fine, non vale a fungere da presunto riscontro il contributo del curatore della ^(omissis), ove si consideri che - come segnalato dalla Corte territoriale - l'organo della procedura si limitò a dare atto che nel 2008 l'entità complessiva dei debiti della società era diminuita rispetto al dato dell'anno precedente, mentre nel 2009 vi erano stati "pochissimi" pagamenti in favore dei creditori.

3. E' invece fondata la prima censura.

La Corte calabrese, in prima battuta, smentisce l'assunto che le scritture della ^(omissis) sarebbero non attendibili, segnalando come la ricostruzione del patrimonio sociale e della situazione debitoria sarebbe stata comunque possibile proprio in base alla contabilità; inoltre, a fronte di un pagamento IVA annotato a libro giornale, per quanto non risultante dai mastrini, sarebbe sufficiente prendere atto che di versamenti di imposte, nel periodo considerato, non ve ne furono affatto.

Le argomentazioni dei giudici di merito, tuttavia, non offrono risposta esauriente allo specifico motivo di appello con cui - come oggi ribadito - la difesa aveva piuttosto osservato come la sostanza delle cose fosse da leggere in termini ben diversi: a prescindere dall'annotazione che attestava il pagamento di un debito tributario (che, per inciso, avrebbe potuto giustificarsi ex se quale appostazione mendace, onde fornire a terzi una immagine di apparente regolarità di gestione), le risultanze processuali deponevano ancora a monte per l'inesistenza delle somme che avrebbero dovuto avere l'impiego ivi documentato. Nel dolersi della decisione di primo grado, più precisamente, il difensore del ^(omissis) aveva spiegato che «il conto cassa contanti della contabilità non trovava riscontro con i depositi bancari della società, essendo indiscutibile che le somme riscosse dalla società non potevano essere custodite in un cassetto, ma solo depositate in banca. Al riguardo, il curatore nell'istruttoria dibattimentale ha riferito che i depositi bancari della società, nel periodo in cui si assume che sarebbe stato effettuato il pagamento dell'IVA, registravano saldi negativi [...]. E' lo stesso curatore, poi, ad evidenziare che tutti i pagamenti venivano effettuati tramite banca [...]. Lo spaccato che emerge è relativo ad un presunto pagamento dell'IVA che non avrebbe potuto avere luogo perché in banca la società fallita non aveva alcuna disponibilità».

Sul punto, deve ritenersi che alla doglianza mossa nell'interesse dell'imputato non sia stata dedicata una compiuta disamina, sì da rendere necessario - *in parte qua* - un nuovo esame della regiudicanda.

4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.


P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente alla contestata distrazione di € 45.660,00.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 28/09/2018.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli


Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

